



Cremona

COMUNE DI CREMONA

Settore Personale e Sviluppo Organizzativo

REGOLAMENTO

PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI ESTERNI DI LAVORO AUTONOMO



INDICE

<i>Articolo 1 - oggetto, finalità, ambito applicativo</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 2 - presupposti per il conferimento</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 3 – esclusioni.....</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 4 – procedure comparative e criteri di selezione.....</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 5 – conferimento di incarichi di Collaborazione Coordinata e Continuativa – presupposti – criteri e procedure comparative.....</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 6 - presupposti per il conferimento di incarichi professionali e di collaborazione in via diretta senza esperimento di procedure comparative.....</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 7 - formalizzazione dell'incarico.....</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 8 - norme procedurali.....</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 9 - verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico</i>	<i>8</i>
<i>Articolo 10 - entrata in vigore</i>	<i>8</i>

Articolo 1 - oggetto, finalità, ambito applicativo

1. Il presente Regolamento disciplina il conferimento, da parte dell'Amministrazione, degli incarichi individuali di lavoro autonomo, professionali e di collaborazione, ad esperti esterni di comprovata esperienza, in correlazione a quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e dall'articolo 110, comma 6, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
2. Il conferimento degli incarichi deve avvenire nel rispetto della disciplina di cui all'art. 3, commi 18, 54, 55 e 56 della Legge 244/2007.
3. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a consentire il contenimento degli incarichi e la razionalizzazione della relativa spesa. A tal fine annualmente è individuato il limite massimo della spesa per incarichi professionali e di collaborazione risultante dal programma per l'affidamento degli incarichi individuali esterni di collaborazione autonoma approvato dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione del Bilancio di Previsione dell'Ente.
4. Le seguenti disposizioni, formulate nel rispetto dei criteri generali approvati dal Consiglio Comunale, si applicano alle procedure di conferimento di incarichi individuali, esercitati in forma di lavoro autonomo, sulla base di contratti di prestazione d'opera stipulati ai sensi dell'articolo 2222 del Codice Civile e delle disposizioni ad esso seguenti e sono finalizzate:
 - a. ad indicare le procedure di affidamento di incarichi individuali esterni, con contratto di lavoro autonomo, di natura professionale, occasionale, coordinata e continuativa;
 - b. a consentire il contenimento della spesa e la razionalizzazione degli incarichi a soggetti esterni. Il limite massimo della spesa annua per incarichi individuali esterni viene fissato nel bilancio preventivo dell'Ente e nel relativo Piano Esecutivo di Gestione;
 - c. a fornire indicazioni a tutte le società "in house" facenti capo al Comune di Cremona, le quali sono tenute ad osservarne i principi trasmettendo preventivamente i provvedimenti di volta in volta adottati per incarichi individuali di lavoro autonomo onde verificarne la compatibilità da parte dell'Ente Locale Comune di Cremona.

Articolo 2 - presupposti per il conferimento

1. Per esigenze cui non possono far fronte con il personale i Dirigenti conferiscono incarichi individuali di lavoro autonomo, nell'ambito della programmazione approvata dal Consiglio Comunale. Gli incarichi devono essere riferibili a prestazioni di lavoro autonomo ad alto contenuto professionale e devono essere attribuiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria. E' possibile prescindere dal requisito del titolo di laurea in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi professionali o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Le tipologie di incarico possono essere individuate nelle seguenti:

- a. “incarichi di studio” consistenti in una attività di studio nell’interesse dell’amministrazione, che si sostanziano nella consegna di una relazione scritta finale nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
- b. “incarichi di ricerca” che presuppongono la preventiva definizione del programma di ricerca da parte dell’Amministrazione;
- c. “incarichi di consulenza” che possono assumere contenuto vario e che si traducono in un mero apporto al processo decisionale (es: richiesta pareri ad esperti);
- d. “collaboratori professionali” ovvero i soggetti a cui vengono conferiti incarichi di natura esclusivamente specialistica e ai quali sia richiesta una specializzazione universitaria o di comprovato livello professionale;
- e. “collaborazioni coordinate e continuative” ovvero i rapporti di collaborazione ad alto contenuto professionale che si concretizzano in una prestazione d’opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, comunque non a carattere subordinato.

Per quanto concerne gli incarichi di consulenza, di studio e ricerca, i dirigenti dovranno acquisire preventivamente il parere del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Cremona.

2. Ai Dirigenti compete il compito della verifica puntuale dell’efficacia degli incarichi e l’applicazione delle modalità di cui al presente articolo.
3. Il Dirigente competente che conferisce l’incarico deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane presenti all’interno dell’Ente, con riferimento alle figure professionali effettivamente utilizzabili e alla indifferibilità di altri impegni di lavoro. Il Direttore deve altresì valutare l’insussistenza di ragioni sufficienti a giustificare un ampliamento della dotazione organica o il ricorso ad un’assunzione straordinaria per sopperire alla carenza di specifiche figure professionali. L’incarico attribuito, di natura temporanea, deve essere sorretto da adeguata motivazione, previa valutazione dell’interesse pubblico da perseguire. Devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione per il quale è necessaria la proporzionalità economica rispetto all’utilità conseguita dall’amministrazione. L’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento al Comune di Cremona e deve risultare coerente agli obiettivi ed ai progetti specifici determinati dall’Amministrazione, secondo le esigenze di funzionalità dell’ente.

Articolo 3 – esclusioni

1. Sono esclusi dall’applicazione del presente articolo:
 - a. gli incarichi conferiti ai componenti degli organi di controllo interno e del nucleo di valutazione o Organismo Indipendente di valutazione e ai membri di commissioni di gara e di concorso;
 - b. gli incarichi già disciplinati da una specifica normativa di settore;
 - c. prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria.

Articolo 4 – procedure comparative e criteri di selezione

1. I Dirigenti procedono, salvo quanto previsto al successivo articolo 6, all'affidamento degli incarichi professionali, per importi pari o superiori a 5.000,00 € (importo al netto dell'IVA se dovuta) mediante procedure comparative da effettuarsi tramite scheda tecnica che puntualizzi:
 - a. l'oggetto e le modalità di realizzazione dell'incarico professionale;
 - b. il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico;
 - c. la sua durata;
 - d. il compenso previsto.
2. In termini comparativi sono valutati:
 - gli elementi economici delle proposte;
 - gli elementi curriculari di qualità dei candidati;
 - le abilità professionali riferibili allo svolgimento del lavoro;
 - le caratteristiche metodologiche della prestazione offerta;In relazione alla peculiarità dell'incarico, il Direttore può definire ulteriori criteri di selezione.
3. In caso di mancata presentazione delle offerte richieste dalla avviata procedura comparativa, il dirigente può procedere direttamente al conferimento dell'incarico esterno secondo, comunque, i principi di economicità e funzionalità delineati dal presente regolamento.
4. Della procedura di valutazione si redige un sintetico verbale, conservato agli atti del Settore.

Articolo 5 – conferimento di incarichi di Collaborazione Coordinata e Continuativa – presupposti – criteri e procedure comparative

1. I Dirigenti conferiscono incarichi di Collaborazione Coordinata e Continuativa nell'ambito del programma per gli incarichi esterni approvato dal Consiglio Comunale contestualmente al Bilancio Preventivo. Tali incarichi si caratterizzano per:
 - mancanza di vincolo di subordinazione;
 - continuità della prestazione per la durata contrattuale definita;
 - coordinazione tra l'opera del collaboratore e l'attività del Direttore committente, che comporta una stretta connessione con le competenze di questo ultimo;
 - prestazione prevalentemente personale.e devono avere i seguenti elementi essenziali riportati nel disciplinare d'incarico:
 - a. la descrizione specifica delle prestazioni;
 - b. la correlazione tra le attività/prestazioni e il progetto o programma da realizzare;

- c. le responsabilità del collaboratore in relazione alla realizzazione dell'attività e le eventuali penali per la ritardata esecuzione della prestazione;
 - d. il corrispettivo economico della prestazione o i relativi criteri di determinazione;
 - e. le modalità ed i tempi di erogazione del corrispettivo economico della prestazione;
 - f. La durata del contratto.
2. Per il conferimento di incarichi di Collaborazione Coordinata e Continuativa i Dirigenti procedono ad espletare procedure comparative, avvalendosi anche della collaborazione del Settore Personale e Sviluppo Organizzativo, finalizzate all'individuazione del collaboratore con le caratteristiche professionali e curriculari più adeguate alle prestazioni richieste.
3. A tal fine, il Direttore competente rende pubblico un apposito avviso nel quale sono indicati:
- a. la struttura proponente;
 - b. l'indirizzo cui inviare la domanda, corredata da dettagliato curriculum vitae;
 - c. il termine di presentazione delle domande;
 - d. la tipologia e le caratteristiche, la durata, il luogo, l'oggetto ed il compenso previsto per l'incarico;
 - e. gli eventuali titoli e/o abilitazioni o specializzazioni necessarie per lo svolgimento dell'incarico.
4. La valutazione comparativa delle candidature è effettuata dal medesimo Dirigente, d'intesa con la Direzione del Personale, anche previo colloquio con i candidati, se ritenuto necessario. A seguito di tale valutazione, il responsabile individua motivatamente il soggetto cui conferire l'incarico.
5. Nel caso non fosse presentata alcuna domanda, ovvero nel caso in cui le candidature non presentino professionalità e competenze adeguate alla richieste, il Direttore può avviare un'ulteriore procedura comparativa modificando, eventualmente, alcune caratteristiche di quella precedente o conferire direttamente l'incarico attraverso un provvedimento che specifichi nel dettaglio le motivazioni alla base dell'affidamento.
6. Della procedura di valutazione si redige un sintetico verbale, conservato agli atti del Settore.

Articolo 6 - presupposti per il conferimento di incarichi professionali e di collaborazione in via diretta senza esperimento di procedure comparative

1. I Dirigenti possono conferire incarichi professionali esterni, in via diretta e senza l'esperimento di procedure di selezione quando ricorrano le seguenti situazioni analiticamente riportate nel provvedimento di incarico:
- a. in casi di particolare urgenza, quando le condizioni, per la realizzazione delle attività, mediante l'esecuzione di prestazioni professionali, non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative;

- b. per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
- c. per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o co-finanziati da altre amministrazioni pubbliche o dall'unione europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei soggetti attuatori;
- d. per incarichi il cui importo, al netto dell'IVA se dovuta, sia inferiore a 5.000,00 Euro.

Articolo 7 - formalizzazione dell'incarico

1. I dirigenti formalizzano l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per l'incaricato/collaboratore.
2. Il disciplinare di incarico contiene, quali elementi essenziali, l'indicazione dettagliata:
 - della durata che deve essere commisurata all'entità dell'attività. E' ammessa proroga per esigenze sopravvenute e con atto motivato;
 - del luogo di espletamento dell'incarico;
 - dell'oggetto che deve rispondere ad obiettivi e progetti specifici dell'Amministrazione conferente;
 - delle modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali. In particolare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa possono disporre forme di coordinamento da parte dell'Amministrazione committente; non possono tuttavia prevedere termini di orario o vincoli di subordinazione;
 - del compenso correlato all'utilità derivante all'Amministrazione ed in ogni caso proporzionato alla qualità e quantità del lavoro eseguito. Per la sua determinazione si tiene conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga professionalità anche sulla base dei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.
3. il disciplinare d'incarico figurerà in allegato alla determina del dirigente competente all'adozione. Tale determina dovrà dare atto della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 3, comma 2, dovrà inoltre contenere il riferimento ai programmi/progetti della Relazione Previsionale e Programmatica e/o agli obiettivi di PEG interessati oltre che la previsione dell'incarico nell'ambito del programma approvato dal Consiglio Comunale.

Articolo 8 - norme procedurali

1. Il contratto di conferimento dell'incarico deve essere allegato, in bozza, alla determinazione dirigenziale assunta dal Dirigente competente.

2. L'Amministrazione rende noti gli incarichi conferiti pubblicando i relativi provvedimenti sul sito internet istituzionale dell'Ente. Detti provvedimenti indicheranno il soggetto percettore, la ragione dell'incarico e l'ammontare erogato.
3. I soli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, dovranno essere comunicati al Centro per l'impiego tramite l'apposita procedura informatica.
4. Per i soli provvedimenti relativi a rapporti di consulenza, i cui contratti sono efficaci dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale del Comune, saranno raccolti in apposito elenco.
5. Annualmente il Servizio Controllo di Gestione predispone appositi referti sulla spesa sostenuta per gli affidamenti indicati nel presente Regolamento.
6. Gli uffici competenti della Segreteria Generale provvedono ad inviare alla Sezione Regionale della Lombardia della Corte dei Conti i provvedimenti relativi agli incarichi di consulenza, studio e ricerca conferiti di importo superiore a 5.000,00 €.
7. Ai fini dell'assolvimento degli obblighi inerenti l'Anagrafe delle Prestazioni, istituita presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, qualora trattasi di collaboratori dipendenti da altre Amministrazioni pubbliche, è fatto obbligo, a' sensi dell'art. 53 del D.Lgs 165/2001, chiedere la dovuta autorizzazione all'Ente di appartenenza e comunicare alla medesima Amministrazione i compensi previsti ed erogati nell'anno precedente, la durata dell'incarico ed il contenuto della prestazione

Articolo 9 - verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il dirigente verifica il corretto svolgimento dell'incarico, in particolare quando la realizzazione dello stesso è correlata a varie fasi di sviluppo.
2. Il dirigente acquisisce una relazione o un riscontro puntuale riguardante la prestazione fornita quando l'oggetto della stessa non si sostanzia già nella produzione di studi, ricerche o pareri.

Articolo 10 - entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Il presente Regolamento verrà pubblicato sul sito internet del Comune di Cremona.